



**COMUNE DI BAREGGIO**

# ORDINANZA

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 37 dell'11 giugno 2026

**OGGETTO:**

MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI – TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA QUIETE – EFFICACIA FINO AL 30 SETTEMBRE 2026

IL SINDACO

COLOMBO LINDA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).



**COMUNE DI BAREGGIO**  
*Città Metropolitana di Milano*

**IL SINDACO**

PREMESSO che:

in conseguenza di esposto da parte di cittadini per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, la locale Stazione CC avviava indagini di P.G. a seguito delle quali ARPA Lombardia, con relazione prot. n. 2025.6.67.519 del 04/03/2026 accertava il superamento del limite di immissione differenziale previsto dall'art. 4 del DPCM 14/11/1997 nel periodo di riferimento notturno nella condizione di finestre chiuse, da parte di un pubblico esercizio ubicato in centro che è solito effettuare attività di "karaoke"; l'ARPA a seguito dell'accertamento elevava verbale di contestazione a carico del titolare;

la Polizia Locale, a seguito di segnalazione di disturbo della quiete pubblica da parte di 22 cittadini residenti in via Varese (prot. 6547/2026) effettuava un controllo notturno presso un pubblico esercizio accertando che lo stesso disponeva di attrezzatura per Dj-Set (diffusori acustici, amplificatori, mixer, ecc.) per il quale si accertava la presenza di un DJ (Disc Jockey) specificamente preposto alla gestione della performance musicale;

la Stazione Carabinieri di Bareggio con nota prot. 120/3-5-2026 comunicava, tra l'altro, di aver ricevuto un esposto da parte di cittadini residenti in via Ravelli per disturbo della quiete pubblica a seguito del quale inoltrava comunicazione di notizia di reato presso la Procura della Repubblica di Milano;

un Consigliere comunale, con nota prot. n. 10610/2026, si faceva portavoce di cittadini residenti comunicando il disturbo della quiete pubblica dovuto ad emissioni sonore elevate in orari serali e notturni da parte di un pubblico esercizio ubicato in via Matteotti; l'ufficio Ecologia del Comune contattava il titolare invitandolo a moderare le emissioni sonore ma senza alcun esito, tanto che in data 06/06/2026 giungeva ulteriore segnalazione di disturbo da parte di un cittadino;

CONSIDERATO quindi che le segnalazioni e gli accertamenti effettuati negli ultimi mesi evidenziano un fenomeno diffuso sul territorio comunale, non circoscritto a singoli esercizi o a specifiche vie;

SPECIFICATO che per "pubblici esercizi" si intendono i locali aperti al pubblico dove si svolgono attività d'impresa per la somministrazione o vendita di alimenti e bevande, l'intrattenimento o l'alloggio (a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa categoria bar, ristoranti, pizzerie, alberghi, gelaterie);

RICHIAMATO l'art. 30, comma 2, del vigente Regolamento di Polizia Urbana che disciplina lo svolgimento delle attività musicali da parte dei pubblici esercizi mediante autorizzazione preventiva e consente tali attività fino alle ore 24:00 nel rispetto di prescrizioni tecniche;

ATTESO che le attività di DJ-set, karaoke e musica dal vivo, per loro natura, comportano emissioni sonore incompatibili con il contesto urbano interessato e che le precedenti misure limitative e prescrittive si sono dimostrate in concreto inefficaci;

CONSIDERATO che il fenomeno delle emissioni sonore moleste, in particolar modo nel periodo estivo, presenta carattere attuale, diffuso e reiterato e che esso incide negativamente sul diritto al riposo e sulla salute dei residenti, tutelata dalla normativa vigente;

RILEVATO che gli strumenti ordinari si sono dimostrati inefficaci a contenere il fenomeno e che risulta pertanto necessario, in deroga temporanea all'art. 30, comma 2, del Regolamento di Polizia Urbana, un intervento straordinario che inibisca ai pubblici esercizi ubicati sul territorio comunale l'organizzazione di eventi come il Dj-Set, il karaoke, la musica dal vivo e, in generale, la diffusione di musica amplificata percepibile all'esterno dei locali;

RICHIAMATA la giurisprudenza:

- del Consiglio di Stato:
  - Sez. V, n. 4331/2013 e successiva Sez. II, n. 5150/2019 (contingibilità anche in fenomeni reiterati);
  - Sez. V, n. 2463/2019 (inefficacia strumenti ordinari);
  - Sez. VI, n. 5026/2020 (proporzionalità e limitazione attività economiche);
  - Sez. I, n. 1245/2021 (rimedio ordinario per contrastare l'inquinamento acustico);
- dei Tribunali Amministrativi Regionali, tra cui il TAR Lombardia:
  - che riconoscono la legittimità delle limitazioni alle attività musicali in presenza di comprovato disturbo alla quiete pubblica;

ACCERTATO che ricorrono i presupposti di contingibilità e urgenza e che non risultano misure meno restrittive idonee a garantire un'immediata tutela efficace;

VALUTATO che il presente provvedimento ha carattere temporaneo, è soggettivamente limitato ai pubblici esercizi e non limita l'attività economica degli stessi consistente nella somministrazione di alimenti e bevande lasciando impregiudicata la facoltà degli stessi di utilizzare musica di accompagnamento alla somministrazione a condizione che non sia percepibile all'esterno dei locali;

RITENUTO quindi il presente provvedimento proporzionato rispetto al pregiudizio accertato;

CONSIDERATO altresì che la quiete costituisce una condizione necessaria affinché sia garantita la salute che dev'essere tutelata dagli enti pubblici competenti, tra cui, per il principio di sussidiarietà, i Comuni, "come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività" (art. 32 Cost.);

TENUTO CONTO che tra le competenze del Sindaco rientrano specificamente quelle di tutelare il decoro e la vivibilità urbana, *con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche di asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*, come sancito dall'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'art. 9 della Legge 26/10/1995 n. 447, recante Legge quadro sull'inquinamento acustico, il quale prevede che il Sindaco, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

VISTA la D.G.R. X/1217 del 10/01/2014 e relativi allegati;

VISTA la D.G.R. X/7477 del 04/12/2017 e relativi allegati;

VISTO il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Bareggio approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27/04/2022;

### **ORDINA**

La premessa narrativa, che s'intende qui integralmente richiamata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2026 è vietata ai pubblici esercizi ubicati sul territorio comunale l'organizzazione di eventi di intrattenimento musicale quali DJ set, karaoke, spettacoli di musica dal vivo e ogni altra attività comportante emissioni sonore amplificate percepibili all'esterno dei locali.

È consentita esclusivamente la diffusione di musica di accompagnamento all'attività di somministrazione, purché mantenuta a volume tale da non risultare percepibile all'esterno del locale.

### **AVVERTE**

che, ai sensi dell'art. 10 della Legge 26/10/1995 n. 447, la violazione di quanto imposto con la presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 2000 (duemila) ad euro 20.000 (ventimila)** secondo le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 68.

### **DISPONE**

la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web e all'albo pretorio del Comune;

che le forze di polizia siano incaricate della vigilanza e del controllo sul rispetto della presente ordinanza e dell'irrogazione delle sanzioni previste.

### **COMUNICA**

che è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle ulteriori sanzioni, civili e penali, previste dall'ordinamento.

Che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto *ovvero*, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco

*Dott.ssa Linda Colombo*

